



Nucleo di Guardie Ambientali

OIPA Italia Onlus

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007)

Via Passerini 18 - 20162 Milano – Tel. 02.6427882 Fax 02.99980650

www.oipa.org - www.guardiezoofile.info

Le Guardie Eco-Zoofile dell'OIPA Italia sono Guardie Particolari Giurate in possesso di decreto prefettizio nominate ai sensi del TULPS, della Legge n. 611/1913 e con qualifica di PG ai sensi della Legge n. 189/2004

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NAZIONALE DELLE GUARDIE AMBIENTALI

INDICE

Art. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

Art. 2 – RESPONSABILITA'

Art. 3 – REQUISITI

Art. 4 – PROCEDURE PER LA NOMINA E RINNOVO

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

Art. 8 – SEZIONI OPERATIVE E GRUPPI DI LAVORO

Art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

Art. 10 – DOVERI E COMPITI

Art. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIMISSIONI

Art. 12 – REGOLAMENTI DI SERVIZIO LOCALI

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – NORMA DI RINVIO

Definizioni:

Guardia Ambientale: Guardia che opera in base a nomina ricevuta dal Prefetto o da Ente pubblico (Guardia Eco-Zoofila, Venatoria, Ittica, Ecologica, ecc.) per la prevenzione e la repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico.

Art. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. L'OIPA Italia, in armonia con quanto stabilito dal proprio Statuto, promuove e coordina su tutto il territorio nazionale un Nucleo di Guardie Ambientali composto da proprio personale (nominato da un Prefetto e/o da un Ente pubblico) in base alla normativa vigente in materia.

2. Ogni Guardia agisce a livello interno all'Associazione in conformità con le leggi vigenti, lo Statuto associativo e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'OIPA Italia, nell'ambito delle finalità associative, persegue i seguenti obiettivi:

a) svolge attività di vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali e dell'ambiente;

b) svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali contro gli animali e l'ambiente, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla legge;

c) promuove l'informazione ed il rispetto della legislazione vigente in difesa degli animali e dell'ambiente;

d) offre la propria disponibilità alle Autorità competenti per collaborare in attività investigative inerenti gli interessi associativi, in opere di soccorso di animali e per la tutela dell'ambiente;

e) collabora allo sviluppo ed alla realizzazione delle attività programmate dall'Associazione a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 – RESPONSABILITA'

- 1.** L'appartenenza al Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'OIPA Italia non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi spese inerenti i servizi svolti. I rimborsi spese devono essere approvati preventivamente dal Coordinatore provinciale o dal Coordinatore regionale e successivamente dal Coordinatore nazionale.
- 2.** La Guardia Ambientale alle dipendenze del Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'OIPA Italia presta la propria opera assumendosi, in proprio, tutte le responsabilità civili e penali del proprio operato, sia dirette sia indirette.
- 3.** L'OIPA Italia non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio qualora da parte della Guardia Ambientale vi sia stata accertata negligenza o inosservanza delle leggi vigenti o delle norme contenute nel presente Regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal Coordinatore provinciale, dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale.
- 4.** Qualora la Guardia Ambientale OIPA Italia risulti coinvolta in contenziosi a causa del servizio svolto, avendo comunque agito in rispetto delle leggi vigenti, su parere del Coordinatore provinciale o del Coordinatore regionale e su disposizione del Coordinatore nazionale, potrà essere dato incarico all'Ufficio Legale dell'OIPA Italia di assistere la Guardia stessa.

Art. 3 – REQUISITI

1. Per conseguire e mantenere la qualifica di Guardia Ambientale OIPA Italia occorre:

- a) essere socio e collaboratore attivo dell'OIPA Italia;
- b) conoscere le attinenti normative legislative e le relative procedure di applicazione;
- c) possedere adeguate nozioni di conoscenza della fauna e dell'etologia degli animali in genere;
- d) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (in caso di nomina prefettizia) o dei requisiti prescritti da leggi e/o regolamenti locali (in caso di nomina effettuata da un Ente pubblico);
- e) sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si accetta integralmente il presente Regolamento.

Art. 4 – PROCEDURE PER LA NOMINA E RINNOVO

1. La domanda dell'Aspirante Guardia va presentata al Coordinatore nazionale. Ottenuto il parere favorevole del Coordinatore nazionale, l'aspirante viene invitato a produrre la documentazione da allegare all'istanza di nomina, sottoscritta dal Coordinatore nazionale, alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.

2. Prima della scadenza di validità del Decreto di nomina a Guardia, il Coordinatore nazionale, al fine di procedere con l'istanza di rinnovo, valuterà tutte le attività svolte dalla Guardia medesima. Il Coordinatore nazionale, a seguito di tale valutazione, potrà presentare istanza di rinnovo alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.

3. Le istanze di nomina e/o di rinnovo di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere sottoscritte dal Coordinatore regionale e/o dal Coordinatore provinciale competenti per territorio se questi ultimi hanno ricevuto delega specifica da parte del Coordinatore nazionale.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'OIPA Italia è suddiviso in regioni e province.
2. Il Servizio di Vigilanza Ambientale dell'OIPA Italia fa riferimento dal punto di vista organizzativo ed operativo ai Coordinatori provinciali, ai Coordinatori regionali ed al Coordinatore nazionale.
3. Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo nazionale dell'OIPA Italia, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.
4. Il Coordinatore nazionale è designato dal Consiglio Direttivo nazionale dell'OIPA Italia. La stessa procedura si applica in caso di sostituzione per sopravvenuta indisponibilità o sfiducia.
5. Il Coordinatore nazionale è titolare in prima istanza di tutte le funzioni che il presente Regolamento gli attribuisce. Egli è titolare altresì di tutte le funzioni ed attribuzioni di qualunque soggetto a cui siano attribuiti incarichi o funzioni di coordinamento.
6. Il Coordinatore nazionale cura i rapporti con i competenti uffici e organismi istituzionali; impartisce ai Coordinatori regionali (e ai relativi Vice), ai Coordinatori provinciali (e ai relativi Vice), nonché alle singole Guardie, direttive e disposizioni relative all'attività di vigilanza e ai servizi connessi, coordina e predispone le procedure, le attività e i servizi e in generale è titolare di tutte le funzioni relative alla gestione delle Guardie e alle loro mansioni ed attribuzioni.
7. Il Coordinatore nazionale può nominare propri Vice-Coordinatori; le attività e i compiti dei Vice-Coordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità del Coordinatore nazionale e da questi stabiliti.
8. Il Coordinatore Nazionale deve inoltre:
 - a) controllare che sia rispettato il presente Regolamento;
 - b) armonizzarsi con i Coordinatori regionali e provinciali per fornire ed avere un'esauriva competenza sulla legislazione locale, nazionale ed internazionale in materia animalista ed ambientale;
 - c) organizzare incontri di aggiornamento a livello nazionale e locale;
 - d) organizzare e supervisionare i corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole regioni e province;
 - e) tenere informato il Consiglio Direttivo nazionale dell'OIPA Italia sull'attività delle singole regioni e province;
 - f) garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo dei decreti di nomina delle Guardie nonché alla sospensione o revoca degli incarichi;
 - g) predisporre e approvare l'uniforme e la modulistica in uso alle Guardie;
 - h) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei servizi di Vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO REGIONALE

1. I Coordinatori regionali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale.
2. I Coordinatori regionali sono diretti dal Coordinatore nazionale.
3. Il Coordinatore regionale risponde del suo operato al Coordinatore nazionale, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.
4. I Coordinatori regionali possono nominare propri Vice-Coordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore Nazionale; le attività e i compiti dei Vice-Coordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti.
5. Il Coordinatore nazionale ha altresì facoltà di nominare (e destituire) Vice-Coordinatori regionali stabilendone attività e compiti.
6. I Coordinatori regionali devono:
 - a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della regione di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle singole province;
 - b) riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
 - c) impartire ai Coordinatori provinciali ed alle singole Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore nazionale;
 - d) organizzare i servizi sul territorio regionale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute ed in collaborazione con i Coordinatori provinciali;
 - e) seguire, con i Coordinatori provinciali e con il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello regionale;
 - f) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore nazionale;
 - g) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole province;
 - h) tenere informato il Coordinatore Nazionale sull'attività delle singole province e della regione di competenza;
 - i) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione dei Coordinatori provinciali e le loro mansioni nella regione di competenza;
 - j) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo dei decreti delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento;
 - k) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei servizi di Vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla regione di competenza.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. I Coordinatori provinciali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale o dal Coordinatore regionale.

2. I Coordinatori provinciali sono diretti dal Coordinatore regionale e dal Coordinatore nazionale.

3. I Coordinatori provinciali possono nominare propri Vice-Coordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore regionale e al Coordinatore nazionale; le attività e i compiti dei Vice-Coordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti (escluse le possibilità di nomina e rinnovo delle aspiranti guardie e di sospensione e revoca delle guardie).

4. Il Coordinatore nazionale e i Coordinatori regionali hanno altresì facoltà di nominare (e destituire) Vice-Coordinatori provinciali stabilendone attività e compiti (escluse le possibilità di nomina e rinnovo delle aspiranti guardie e di sospensione e revoca delle guardie).

5. I Coordinatori provinciali devono:

a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della provincia di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle Guardie Ambientali;

b) tenere informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale sull'attività della provincia di competenza;

c) riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;

d) impartire alle Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale;

e) organizzare i servizi sul territorio provinciale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute;

f) curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati che gli pervengono dalle singole Guardie;

g) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle Guardie in servizio;

h) seguire, relativamente alla provincia di competenza, coordinandosi con il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello provinciale;

i) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie;

j) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale;

k) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione delle Guardie e le loro mansioni a livello provinciale;

l) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo dei decreti delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento.

m) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei servizi di Vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla provincia di competenza.

Art. 8 – SEZIONI OPERATIVE, GRUPPI DI LAVORO E ALTRI INCARICHI

- 1.** Il Coordinatore nazionale può costituire sezioni, gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico, con particolare riguardo alle competenze e alle attribuzioni del Servizio nazionale di Vigilanza ambientale ed alle attività delle Guardie, definendone mansioni ed obiettivi.
- 2.** Allo scopo di cui sopra è possibile incaricare ed attribuire compiti specifici alle singole Guardie come anche a personale esterno.
- 3.** I Coordinatori regionali possono costituire gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento e procedere con le nomine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in accordo col Coordinatore nazionale.
- 4.** I Coordinatori provinciali possono costituire gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento e procedere con le nomine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in accordo col Coordinatore regionale o col Coordinatore nazionale.

Art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

- 1.** L'attività di vigilanza si svolge, di norma, nell'ambito territoriale di competenza. Se si rendesse necessario, e fosse possibile a livello giuridico, agire in un ambito diverso, il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale contatterà preventivamente il Coordinatore provinciale e/o il Coordinatore regionale competente per territorio in cui si dovrebbe operare. Tali operazioni devono essere poste a conoscenza del Coordinatore nazionale.
- 2.** Ai servizi e alle operazioni possono partecipare solo le Guardie OIPA Italia e non anche altri soggetti. Se si rendesse necessaria la partecipazione di altri soggetti sarà il Coordinatore provinciale o regionale o nazionale a valutare l'opportunità della loro presenza, assumendosi le responsabilità del caso ed adempiendo a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.
- 3.** Presso le province in cui sono attive Guardie OIPA Italia, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore provinciale corrispondente il quale valuterà eventuali interventi.
- 4.** Presso le province in cui non sono attive Guardie OIPA Italia, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore regionale, se presente, oppure alla Sede nazionale dell'OIPA Italia che provvederà eventualmente ad inoltrarle al Coordinatore regionale o provinciale più vicino per territorio, il quale valuterà eventuali interventi.
- 5.** Il servizio delle Guardie OIPA Italia è disposto da un Ordine di Servizio (ODS), normalmente redatto in forma scritta, siglato dal Coordinatore provinciale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore regionale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore nazionale (o dai suoi vice, se autorizzati). Il Coordinatore provinciale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore regionale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore nazionale (o i suoi vice, se autorizzati) possono, in casi di necessità o urgenza, predisporre un Ordine di Servizio (ODS) anche in forma verbale.
- 6.** Per motivi particolari i Coordinatori provinciali, regionali o nazionali possono autorizzare il servizio con abbigliamento civile.
- 7.** I servizi in coordinamento con altre Associazioni e/o Enti pubblici o privati sarà preventivamente valutato dal Coordinatore provinciale in accordo col Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale.
- 8.** Previa autorizzazione del Coordinatore nazionale possono essere utilizzati distintivi forniti dalle Amministrazioni pubbliche con le quali si svolge servizio convenzionato e che ne abbiano fatto specifica richiesta.
- 9.** L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata dal Servizio Nazionale non è consentito, salvo che sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti e dopo verifica ed autorizzazione da parte del Coordinatore nazionale.
- 10.** L'OIPA Italia predispone l'uniforme, il tesserino interno e i moduli per la stesura dei verbali; tale materiale, come tutto il materiale di proprietà dell'OIPA Italia, in caso di dimissioni, sospensione o revoca della singola Guardia, deve essere restituito immediatamente alla Sede nazionale dell'OIPA Italia o a diversa sede come da eventuali istruzioni della Sede nazionale OIPA Italia.
- 11.** La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di Vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie è stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale dell'OIPA Italia con il contributo della sede nazionale e/o delle sezioni locali dell'OIPA Italia. Convenzioni con Enti pubblici e contributi erogati da questi ultimi per l'attività svolta dalle Guardie OIPA Italia vengono attuati dalla sede nazionale dell'OIPA Italia in accordo con il Nucleo di Guardie corrispondente.
- 12.** Le Guardie potranno contribuire economicamente alle spese dell'attività di Vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie. L'OIPA non è tenuta in nessun caso alla restituzione di tali contributi al donatore.
- 13.** E' facoltà delle singole Guardie la stipula di una propria polizza di assicurazione per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza e per la responsabilità civile nonché di tutela legale.

Art. 10 – DOVERI E COMPITI

1. Le Guardie Ambientali OIPA Italia devono:

- a) garantire una disponibilità operativa di almeno venti ore mensili;
- b) comunicare tempestivamente al Coordinatore provinciale la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc. nel caso non si possa assumere un determinato incarico;
- c) svolgere i servizi solo su disposizione del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore Nazionale. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della Guardia ma solo in presenza di un ODS (vedi Art. 9 comma 5 del presente Regolamento);
- d) contattare nei casi di comprovata urgenza il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale per avere le disposizioni opportune;
- e) fornire senza ritardo, successivamente all'intervento, comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali atti redatti;
- f) comportarsi sempre conformemente alle leggi vigenti, allo statuto dell'OIPA Italia ed al presente Regolamento in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle proprie mansioni, che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti. Non devono assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il prestigio di un pubblico ufficiale o l'immagine dell'OIPA Italia;
- g) nell'esercizio delle proprie funzioni valutare la situazione e agire di conseguenza. Le Guardie Ambientali potranno e dovranno, se il caso lo rendesse necessario, richiedere l'assistenza delle Forze dell'ordine;
- h) le Guardie Ambientali collaborano con le Autorità istituzionali competenti, con altri organi di vigilanza e, qualora richiesto, si mettono a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dell'Autorità Giudiziaria ai sensi di legge;
- i) quando necessario, qualificarsi a voce ed esibire il tesserino interno OIPA Italia e/o il Decreto prefettizio e/o il Decreto di nomina dell'Ente pubblico e/o un distintivo di riconoscimento approvato dall'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina;
- j) osservare tutte le disposizioni e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali. Nei casi di accertamento di illeciti amministrativi e/o penali devono attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalle normative vigenti.

2. Le Guardie Ambientali OIPA Italia, inoltre, come condotta generale:

- a) svolgono i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; hanno una condotta irreprensibile ed operano con senso di responsabilità; si astengono da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell'OIPA Italia e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina;
- b) non cercano di imporre i propri valori morali ma propongono comportamenti di salvaguardia della natura e promuovono la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entrano in contatto;
- c) collaborano con le altre guardie ed i volontari dell'OIPA Italia e partecipano alle riunioni per dare il proprio apporto nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- d) seguono le direttive dei propri responsabili assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- e) intervengono dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che le gratifica;
- f) agiscono senza fini di lucro e non accettano regali o favori;
- g) osservano il segreto d'ufficio e mantengono rigorosa riservatezza su tutto ciò che è loro confidato o di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della loro attività;
- h) si impegnano a sensibilizzare altre persone ai valori delle attività svolte;
- i) svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterle identificare; sono tenute al saluto nei confronti delle persone con cui entrano in contatto per ragioni del servizio svolto; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto;
- j) quando sono in divisa hanno particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'OIPA Italia e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.

Art. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIMISSIONI

- 1.** Possono costituire motivi di sospensione o revoca dall'incarico di Guardia Ambientale OIPA Italia:
 - a) l'operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, con le direttive del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore nazionale, oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;
 - b) il servizio svolto con uniformi, mostrine, distintivi, tesserini o modulistica non autorizzati dal Coordinatore nazionale;
 - c) un comportamento scorretto e/o illegale riscontrato durante il servizio;
 - d) salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e/o non partecipare agli incontri di aggiornamento;
 - e) la sottoposizione ad indagini o procedimenti penali;
 - f) una o più condanne penali;
 - g) la tutela dell'immagine e del nome del Nucleo di Guardie Ambientali e/o dell'OIPA Italia;
 - h) la sfiducia nei confronti della Guardia da parte del Coordinatore provinciale competente o del Coordinatore regionale competente o del Coordinatore nazionale;
 - i) la riorganizzazione del servizio.
- 2.** Il Coordinatore nazionale è titolare dei provvedimenti disciplinari e può sospendere o revocare dall'incarico la Guardia. Il Coordinatore nazionale può delegare i propri Vice, i Coordinatori regionali (e i suoi vice) e i Coordinatori provinciali a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie ai sensi del presente articolo tenendo presente che i provvedimenti di revoca possono essere emanati solamente in accordo col Coordinatore nazionale.
- 3.** Con la comunicazione di sospensione o revoca la Guardia interessata deve ottemperare, nei tempi previsti dalla comunicazione stessa, a quanto previsto dall'Art. 9 comma 10 del presente Regolamento. La Guardia deve altresì consegnare, se ne è in possesso, il Decreto di nomina (Prefettizio o dell'Ente pubblico) e tutto il restante eventuale materiale appartenente alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina presso la Sede nazionale dell'OIPA Italia o a diversa sede come da eventuali istruzioni.
- 4.** Nei confronti del provvedimento di sospensione o revoca la Guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione scritta, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione o revoca, al Coordinatore nazionale che, qualora ne ravvisi motivi può sospendere la delibera. La decisione raggiunta dal Coordinatore nazionale avrà valore definitivo ed inappellabile. Sino alla comunicazione di tale decisione il provvedimento di sospensione o revoca rimane in vigore.
- 5.** In qualsiasi momento la Guardia può rinunciare, con comunicazione scritta al Coordinatore provinciale corrispondente, alla qualifica di Guardia Ambientale OIPA Italia. Con tale comunicazione la Guardia interessata deve ottemperare immediatamente a quanto previsto dall'Art. 9 comma 10 del presente Regolamento.
- 6.** Nel caso di cui al comma precedente il Coordinatore provinciale informa della rinuncia della singola Guardia il Coordinatore regionale corrispondente e il Coordinatore nazionale.
- 7.** Il provvedimento di revoca (o la rinuncia) di una Guardia è comunicato senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.

Art. 12 – REGOLAMENTI DI SERVIZIO LOCALI

- 1.** Il Coordinatore nazionale può predisporre e/o autorizzare Regolamenti di servizio aventi validità locale che andranno a integrare il Regolamento nazionale.
- 2.** I Regolamenti locali devono conformarsi al Regolamento nazionale e non possono prevedere deroghe a quest'ultimo.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Coordinatore nazionale può emanare proprie circolari riguardanti disposizioni applicative del presente Regolamento oppure di norme a carattere nazionale o locale oppure aventi carattere di urgenza nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il presente Regolamento è inviato a cura del Coordinatore nazionale a tutti i nuclei di Guardie dell'OIPA Italia che lo adottano quale Regolamento per il Servizio delle Guardie Ambientali.

Art. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale OIPA in data 1 settembre 2002

Modificato dal Consiglio Direttivo nazionale OIPA nelle seguenti date:

- 25 maggio 2008; 19 aprile 2009

Modificato dal Presidente nazionale nelle seguenti date:

- 1 settembre 2009; 20 settembre 2009

*Modificato dal Consiglio Direttivo nazionale
ed approvato dall'Assemblea dei Soci OIPA nelle seguenti date:*

- 18 aprile 2010

- 17 aprile 2011

- 15 aprile 2012